

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 773 del 2015, proposto da:
ALFA, rappresentato e difeso dagli avv. XXX, XXX, con domicilio eletto presso
XXX in Cagliari, via XXX n. XX;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via XXX n. XX;

nei confronti di

GAMMA, rappresentata e difesa dall'avv. XXX, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. XXX, in Cagliari, via XXX n. XX;

- BETA, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Tocci, con domicilio eletto presso
lo studio dell'avv. XXX in Cagliari, piazza XXX n. XX;

per l'annullamento:

- del provvedimento dell'Ufficio VI- Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari
prot. n° XXX N°XXX del 9.6.2015, contenente il decreto di determinazione delle
dotazioni organiche di diritto del personale docente delle scuole e istituti di
istruzione secondaria di II grado della Provincia di Sassari per l'anno scolastico
2015/16, unitamente ai suoi allegati prospetti 2Unificato e 1 EF e a ogni atto
anteriore, presupposto, conseguente e successivo, nella parte in cui determina

gli organici per le classi di concorso 52/A (Lettere, Latino, Greco al Liceo Classico) e 51/A (Lettere e Latino nei licei e istituti magistrali);

- del provvedimento dell'Ufficio VI- Ambito Territoriale per la provincia di Sassari, di cui al Prot. N° XXXX. N°XXX del 16.6.2015, con il quale è stato decretato che, con decorrenza 1.9.2015, i docenti indicati *"nell'allegato elenco sarebbero stati assegnati nell'istituto e per il tipo di posto indicate per ciascuno"*, elenco del quale pure si domanda l'annullamento in ogni parte lesiva e quindi: nella parte in cui dispone il trasferimento d'ufficio della ricorrente dal Liceo Azuni in Sassari al Liceo G. Manno in Alghero (quale titolare di cattedra in tale ultimo liceo), appartenente alla classe di concorso 52/A, nella parte in cui dispone i trasferimenti della professoressa GAMMA e BETA (classi di concorso 51/A) al Liceo Classico Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, provenienti rispettivamente dal Liceo G. Marconi in Sassari e A. Gramsci in Olbia.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale, nonché delle professoressa GAMMA e BETA.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La prof. ALFA, titolare di cattedra in classe di insegnamento 52/A (lettere, latino e greco nei licei classici) presso il Liceo Classico Musicale e Coreutica D.A. Azuni di

Sassari sino all'anno 2015, avendo ricevuto in data 11 maggio 2015 comunicazione di trovarsi in posizione di soprannumero, per effetto della ricognizione dell'organico operata dall'Amministrazione scolastica per il 2015/16, aveva inviato domanda di trasferimento condizionata indicando come sede preferita il Liceo Classico Convitto nazionale "Canopoleno" di Sassari.

Con decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico 9 giugno 2015, n. XXX, sono stati rideterminati gli organici docente e le relative cattedre per il 2015/16, assegnando al "Canopoleno":

per la classe di concorso 52A (lettere, latino e greco nei licei classici), 9 cattedre già occupate da docenti interni, 1 nuova cattedra da assegnare e 3 ore in eccedenza; per la classe 51A (lettere e latino nei licei e istituti magistrali), 2 cattedre già occupate da docenti interni e 2 da destinare a docenti in trasferimento, delle quali una completata con 6 ore da svolgere presso l'Istituto magistrale Margherita di Castelvì.

Avendo appreso tale distribuzione delle cattedre all'interno del "Canopoleno", la prof. ALFA, con nota dell'11 giugno 2015, ha invitato la Direzione scolastica a riesaminarla, lamentando un'ingiustificata "penalizzazione" della classe di concorso 52/A in favore della 51/A, benché la prima fosse interessata da situazioni di soprannumero e dovesse perciò essere privilegiata in sede di nuove assegnazioni.

Non di meno, con successivo decreto 16 giugno 2015, n. XXX, il Dirigente dell'Ufficio scolastico ha assegnato al Liceo "Canopoleno":

quanto alla classe 51/A, 2 cattedre attribuite ai docenti già titolari, 1 cattedra attribuita alla prof. GAMMA (titolare di cattedra in classe 51/A e proveniente in soprannumero dal Liceo Scientifico "Marconi" di Sassari, con punteggio 80) e 1 cattedra (integrata con 6 ore da svolgere in altra scuola) assegnata alla prof. BETA (titolare di cattedra in classe 51/A, proveniente dal Liceo "Antonio Gramsci" di Olbia, con punteggio 72);

quanto alla classe 52/A, 1 nuova cattedra alla prof. XXX, proveniente dal Liceo Azuni

di conseguenza n. 8 ore di latino sono state sottratte alle cattedre di classe 52/A, per attribuirle a quelle di classe 51/A;

Su tali presupposti non è stata accolta la domanda di trasferimento presso il Liceo “Canopoleno” presentata dalla prof. ALFA, la quale con il ricorso ora in esame, avviato alla notifica in data 8 settembre 2015, chiede l’annullamento:

del decreto dirigenziale n. XXX/2015 (nella parte in cui assegna n. 2 cattedre presso il liceo “Canopoleno”, in classe 51/A, rispettivamente alle professoresse GAMMA e BETA, senza accogliere la richiesta di trasferimento (relativa alla classe 52A) della ricorrente;

del presupposto decreto dirigenziale n. XXX/2015, nella parte in cui ha correlativamente suddiviso le ore di insegnamento tra le due classi di concorso.

Il gravame è affidato a censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

In data 13 ottobre 2015 si è costituito in giudizio il MIUR, sollecitando la reiezione del gravame.

In data 4 novembre 2015 si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata prof. BETA, eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia in esame, giacché riguardante la specifica posizione in graduatoria di un singolo docente, nonché la sopravvenuta carenza d’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, essendo l’anno scolastico ormai iniziato,

In data 12 marzo 2016 si è, infine, costituita in giudizio la professoressa GAMMA, opponendosi all’accoglimento del gravame.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie con cui ciascuna delle parti ha approfondito le proprie tesi.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In primo luogo va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della prof. BETA, che merita parziale accoglimento.

Al riguardo si osserva preliminarmente che il ricorso si fonda su due distinti ordini di doglianze, il primo con cui si contesta la scelta operata "a monte" dall'Amministrazione nel determinare il numero di cattedre da attribuire alla classe 51A e alla classe 52A (con atto n. XXX del 9.6.2015) e il secondo relativo alla concreta assegnazione delle cattedre ai docenti (n. XXX del 16.6.2015).

Orbene, mentre in relazione al primo profilo la cognizione della controversia appartiene senz'altro a questo Tribunale, perché riguarda l'asserita illegittimità di un atto organizzativo di carattere generale sotto il profilo dello scorretto esercizio della sottesa discrezionalità nell'individuazione delle cattedre di ciascuna classe, discorso opposto vale per la contestazione mossa, per vizi propri, nei confronti dell'atto di concreta assegnazione delle cattedre ai docenti, rispetto al quale la ricorrente vorrebbe far valere il proprio maggior punteggio in graduatoria generale e la propria posizione di "soprannumeraria": tale doglianza, infatti, si appunta su aspetti puramente "di gestione" del rapporto di lavoro privatizzato, sui quali la cognizione è pacificamente rimessa al giudice ordinario, come emerge da un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, riconducibile prima di tutto alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11, secondo cui *"In materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano, sussiste la giurisdizione del G.O. perché, in questi casi, si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale: invero, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego; dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice*

amministrativo” (conformi, *ex multis*, T.A.R. Roma, Sez. III, 11 dicembre 2015, n. 13881; T.A.R. Palermo, Sez. II, 12 giugno 2013, n. 1325).

Pertanto verrà esaminata nel merito la sola doglianza che si concentra sull’esercizio della discrezionalità amministrativa “a monte”, in relazione alla scelta delle classi di concorso cui attribuire le nuove cattedre presso il Liceo Canopoleno, non potendosi accogliere, al riguardo, l’ulteriore eccezione di difetto di interesse sollevata dalla difesa della controinteressata prof. BETA -che fa leva sul già intervenuto inizio dell’anno scolastico- se non altro perché la ricorrente potrebbe, comunque, conservare un interesse di natura risarcitoria.

Nello specifico parte ricorrente lamenta la violazione delle direttive impartite dal MIUR con circolari 1 aprile 2014, n. 3119 e 27 febbraio 2015, n. 6753, in cui sarebbe stata evidenziata la necessità di privilegiare -ferme le cattedre dei docenti già titolari- la situazione dei titolari di cattedre d’insegnamento in esubero a livello provinciale, come nel caso della prof. ALFA.

La censura non merita di essere condivisa.

Difatti il Collegio, nel condividere la complessiva prospettazione dell’Avvocatura erariale, osserva che:

le stesse circolari richiamate in ricorso considerano da evitare le situazioni di soprannumero essenzialmente con riferimento al contesto provinciale; in particolare la circolare n. 3119/2014 testualmente prevede, al riguardo, che *“In assenza di titolari da “salvaguardare” l’attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale”*, lasciando, per il resto, ampia discrezionalità agli uffici; nel caso di specie tale criterio è stato rispettato, giacché la ricorrente è stata assegnata a un liceo di Alghero, compreso nell’ambito della stessa Provincia (Sassari) di precedente appartenenza;

la soluzione adottata dall'Amministrazione ha consentito di eliminare i soprannumeri nella classe di concorso 51A, restando, a quel punto, irrilevante il fatto che, nel complesso, i soprannumeri siano maggiori in classe 52A che in classe 51A: ciò che assume rilievo è la soluzione di singole situazioni di soprannumero, a prescindere dalla classe di appartenenza degli interessati, mentre i punteggi dei docenti in graduatoria non assumono rilievo in quanto nel caso di specie il raffronto è tra docenti (la ricorrente e le controinteressate) appartenenti a classi d'insegnamento diverse.

Per quanto premesso il ricorso va in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e per la restante parte respinto, nei termini sopra descritti.

Sussistono comunque giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di annullamento della graduatoria tra i docenti (atto n. XXX del 16.6.2015), assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione innanzi al competente Giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.c.

Rigetta il ricorso per la parte relativa all'assegnazione delle cattedre alle diverse classi d'insegnamento (atto n. XXX del 9.6.2015).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)